

R. G. dib.
R. G. N.R.

N.

R. G. Sentenza



TRIBUNALE DI NAPOLI
ufficio G.i.p.-sezione 28

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il G.i.p. Dr.ssa Anna Imperato;

ha pronunciato, ex art. 129 c.p.p. la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

Pappa e elett. Domiciliata presso il suo studio.
, difesa di fiducia dall'avv. G.

Libera assente

IMPUTATA
(cfr. allegato)

Conclusioni delle parti:

non luogo a procedere per essersi il reato estinto per pagamento dell'oblazione.

Depositata in Cancelleria

addì 2021

ANNOTAZIONI

Prodotto appello - ricorso

da
l

il

Avviso di deposito con
estratto della sentenza
notificato al contumace

il

IRREVOCABILE

il

Trasmesso estratto
esecutivo

FATTO E DIRITTO

In data 8.6.20, questo G.i.p., in accoglimento di richiesta del p.m., emetteva decreto penale di condanna ai danni di
per il reato di cui in epigrafe.

A seguito di opposizione tempestivamente depositata, la stessa chiedeva di definire il giudizio mediante pagamento di oblazione; il Giudice ammetteva al cito rito e fissava il termine di pagamento della prevista somma (30 giorni dall'udienza del 15.12.20).

Come da documentazione in atti, l'oblazione e le spese di giudizio sono state tempestivamente pagate, come da modello F23 del 24.12.20.

Tanto premesso, rilevato che il reato di cui all'art. 109 T.u.l.p.s. è punito con la pena dell'arresto fino a 3 mesi alternativa a quella della ammenda sino a 206 euro, e che non sussistono condizioni ostative all'estinzione del reato ex art 162 bis c.p., il pagamento tempestivo da parte dell'imputata di euro 103,00, pari alla metà del massimo della pena pecuniaria prevista per il sopra indicato reato, nonché delle spese processuali, è causa di estinzione della contravvenzione per cui è processo.

Pertanto, deve dichiararsi non doversi procedere nei confronti di per essersi il reato alla stessa ascritto, estinto per oblazione.

P.Q.M.

Letti gli artt. 129 cpp, e 162 bis c.p. dichiara non doversi procedere nei confronti di in ordine al reato ascritte, perché estinto per oblazione.

Napoli 21